



Bruxelles, **XXX**
[...] (2014) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 - PROGETTO -

INDICE

CAPO 1 DISPOSIZIONI COMUNI	17
CAPO 2 REQUISITI PROCEDURALI.....	30
CAPO 3 CATEGORIE DI AIUTI	31
Sezione 1 Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli	31
Sezione 2 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo	50
Sezione 3 Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo	51
Sezione 4 Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole.....	52
Sezione 5 Aiuti a favore del settore forestale, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate	53
Sezione 6 Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate.....	65
CAPO 4 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	72

REGOLAMENTO (UE) N. .../. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 - PROGETTO -

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b)¹,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 109 del trattato, che taluni aiuti possono essere esentati dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, che si applica fino al 30 giugno 2014².
- (2) Inoltre, il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 733/2013³, con il quale ha autorizzato la Commissione a estendere l'ambito d'applicazione dell'esenzione a nuove categorie di aiuti in relazione ai quali l'esperienza della Commissione consente di definire condizioni di compatibilità. Tali nuove categorie di aiuti dovrebbero includere quelli a favore della conservazione del patrimonio, quelli destinati a indennizzare i danni provocati da calamità naturali e quelli a favore del

¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).

² Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 34).

³ Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).

settore forestale che possono essere esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

- (3) L'articolo 42 del trattato dispone che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In virtù dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano agli aiuti alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, fatte salve talune eccezioni. A norma dell'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri per le misure di cui al suddetto regolamento che sono finanziate in tutto o in parte dall'Unione e per le misure contemplate negli articoli da 213 a 218 del medesimo regolamento. Tali norme non si applicano inoltre ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato. I pagamenti destinati a fornire un finanziamento nazionale integrativo a norma dell'articolo 42 devono soddisfare i criteri del regolamento (UE) n. 1305/2013 per essere approvati dalla Commissione nell'ambito del programma di sviluppo rurale di un dato Stato membro. Per le misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano tuttavia sia alla parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia ai finanziamenti nazionali integrativi.
- (4) Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dall'Unione, occorre assicurare la coerenza tra la politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell'ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale dell'Unione.
- (5) È dunque opportuno adeguare il campo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti a favore del settore forestale e quelli a favore delle PMI operanti nelle zone rurali. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle misure di aiuto a favore del settore forestale e a favore delle micro imprese e delle piccole imprese (PMI) operanti nelle zone rurali che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato solo a condizione che tali misure siano incluse nei programmi di sviluppo rurale e siano cofinanziate dal FEASR. Allo stesso scopo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle misure di aiuto a favore del settore forestale solo se tali misure sono incluse nei programmi di sviluppo rurale e sono cofinanziate dal FEASR. Al contrario, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle imprese operanti nelle zone rurali per attività che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato o agli aiuti al settore forestale se non esiste un collegamento diretto con i programmi di sviluppo rurale e se essi non sono cofinanziati dal FEASR. Possono invece essere concessi al di fuori dei programmi di

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

sviluppo rurale aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale e aiuti ai servizi di consulenza nel settore forestale interamente finanziati dagli Stati membri.

- (6) Occorre mettere a disposizione degli Stati membri una procedura semplificata quando essi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione dell'aiuto di Stato sia per la parte cofinanziata che per il finanziamento integrativo dei rispettivi programmi nazionali di sviluppo rurale, conformemente all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. A tale riguardo è opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché rispettino le rispettive condizioni di compatibilità previste dal presente regolamento.
- (7) Con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 maggio 2012 "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE"⁶, la Commissione ha dato l'avvio a una vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo *ex ante* da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità in materia di esecuzione nonché una maggiore semplificazione, combinate a una maggiore trasparenza e a una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, mantenendo al contempo la proporzionalità e preservando le competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri.
- (9) La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle PMI attive nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli in numerosi casi, in particolare nel contesto del regolamento (CE) n. 1857/2006, del regolamento (CE) n. 800/2008⁷ e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁸. Essa ha in tal modo acquisito una notevole esperienza in questo campo. L'esperienza acquisita ha consentito alla Commissione di definire con maggiore esattezza le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria, evidenziando nel contempo la necessità di rafforzare la trasparenza e il controllo nonché di effettuare un'adeguata valutazione dei grandi regimi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.
- (10) Conviene definire le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e

⁶ COM(2012) 209 final.

⁷ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

⁸ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

- (11) È opportuno che qualsiasi aiuto che soddisfi tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti sia esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, gli aiuti esentati (regimi di aiuti e aiuti individuali erogati al di fuori di un regime) dovrebbero contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
- (12) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento. Tali notifiche saranno esaminate dalla Commissione sulla base degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020⁹ o di qualsiasi altra normativa unionale applicabile in materia di aiuti di Stato.
- (13) Alla luce del maggior rischio di distorsione degli scambi e della concorrenza che presentano i grandi regimi, si dovrebbero escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi la cui spesa annuale per aiuti di Stato superi una soglia calcolata in base al PIL nazionale e un valore assoluto, soprattutto in vista di assoggettarli a valutazioni *ex post*. Detti regimi dovrebbero essere notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato al fine di valutarne la conformità ai criteri di compatibilità stabiliti nel presente regolamento e di definirne previamente un piano di valutazione e la durata temporale. La valutazione *ex post* dovrebbe avere l'obiettivo di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni su cui poggia la compatibilità del regime, l'efficacia della misura di aiuto alla luce degli obiettivi e degli indicatori generali e specifici predefiniti e l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. L'esame di proroghe di regimi oggetto di valutazione o di regimi successivi che vi subentrano terrà conto dell'esito di detta valutazione.
- (14) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (15) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

⁹ GU ...

- (16) È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹⁰ al fine di evitarne l'elusione, ad eccezione degli aiuti destinati a compensare i danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e degli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, malattie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.
- (17) Nel caso in cui un aiuto di Stato o le condizioni cui è subordinato (compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante) comportino una violazione indissociabile della normativa dell'Unione, l'aiuto può non essere ritenuto compatibile con il mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione.
- (18) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. È pertanto opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.
- (19) Tenuto conto della necessità di garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non dovrebbe prevedere esenzioni per gli aiuti individuali agli investimenti, erogati ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti, il cui importo singolo o cumulato superi una determinata soglia massima. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti non destinati ad investimenti, conformi alle condizioni di compatibilità e che non superano le intensità massime d'aiuto o gli importi massimi di aiuto di cui al presente regolamento dovrebbero essere considerati aiuti che garantiscono un giusto equilibrio tra l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
- (20) Per garantire la trasparenza, la parità di trattamento e un controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti dovrebbero essere aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante*, senza che occorra procedere ad un'analisi del rischio.
- (21) Per taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, è opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie andrebbero considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" previsti per i rispettivi tipi di impresa. Ad esempio, per quanto riguarda le PMI, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie¹¹ precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei

¹⁰ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

¹¹ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Essi andrebbero inoltre considerati trasparenti se, prima della loro attuazione, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato notificato alla Commissione e da questa approvato in linea con la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Ai fini del presente regolamento, gli aiuti concessi sotto forma di misure di finanziamento con capitale di rischio e conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.

- (22) È opportuno che le misure di aiuto non trasparenti siano sempre notificate alla Commissione. La notifica di una misura di aiuto non trasparente dovrebbe essere valutata dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- (23) Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività o progetti che il beneficiario avvierebbe anche in mancanza di aiuto. Non dovrebbero essere concessi aiuti retroattivamente per attività o progetti che sono già stati avviati dal beneficiario. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.
- (24) Qualora un aiuto ad hoc contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. L'effetto di incentivazione dovrebbe inoltre poter essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.
- (25) Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell'ambito di tali regimi sono concessi secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell'avvio delle attività o dei lavori relativi al progetto sovvenzionato. Questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.
- (26) Per quanto riguarda gli aiuti per le misure promozionali sotto forma di pubblicazioni volte a sensibilizzare il pubblico con riguardo ai prodotti agricoli, gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli aiuti destinati a compensare i costi del servizio di eradicazione delle epizootie o degli organismi nocivi ai vegetali e delle perdite causate da tali epizootie e

organismi, gli aiuti intesi a coprire i costi di rimozione e distruzione dei capi morti, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e gli aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole, l'esistenza di un effetto di incentivazione non si applica o dovrebbe essere presunta se le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti sono rispettate.

- (27) Per garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo si applichi esclusivamente agli aiuti proporzionati. Si dovrebbero considerare proporzionati gli aiuti che rispettano le intensità massime o gli importi massimi di aiuto di cui al presente regolamento.
- (28) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, è opportuno che, nella misura del possibile, gli importi di aiuto siano espressi in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare l'intensità massima di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, andrebbero fissati importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti. In base all'esperienza della Commissione, è opportuno che l'intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che riduca al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario, contribuendo nel contempo all'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI nel settore agricolo, nelle zone rurali e nel settore forestale. Per ragioni di coerenza con le misure di sviluppo rurale finanziate dall'Unione, è opportuno che i massimali siano armonizzati con quelli fissati nel regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (29) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, è opportuno che tutte le cifre utilizzate siano intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. È necessario che il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni sia il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione¹². Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto dovrebbe essere espresso in equivalente sovvenzione lordo. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento potrebbero essere aumentate.
- (30) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di riferimento applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale

¹² GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale ("importo limitato") occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

- (31) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esenti a norma dello stesso regolamento o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra aiuti con e senza costi ammissibili individuabili e per il cumulo con aiuti "de minimis".
- (32) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi andrebbero presi in considerazione per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
- (33) Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo di istituire siti internet sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale. Su questi siti gli Stati membri dovrebbero pubblicare informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento in un formato standardizzato, il testo integrale di ciascuna misura di aiuto e informazioni sulla concessione degli aiuti individuali. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. Il sito internet della Commissione dovrebbe contenere i link ai siti internet sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri.
- (34) Per garantire un controllo efficace è opportuno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche da pubblicare sul sito internet di quest'ultima ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime di aiuti.

- (35) Per garantire un controllo efficace è opportuno, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹³ e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 994/98, stabilire norme relative alle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, compresi i requisiti specifici per alcune categorie di aiuti.
- (36) Tenuto conto dell'ampia disponibilità delle tecnologie necessarie, è opportuno che le informazioni sintetiche e la relazione annuale siano redatte in formato elettronico e trasmesse alla Commissione tramite i suoi sistemi informatici.
- (37) È inoltre opportuno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 994/98, stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare con riguardo agli aiuti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in virtù del presente regolamento, tenuto conto del periodo limite stabilito all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio¹⁴.
- (38) Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Qualora non soddisfino le condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non sono coperti dal presente regolamento e costituiscono, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento abbiano beneficiato dell'esenzione per categoria.
- (39) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di esercizio che il beneficiario dovrebbe normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse dell'Unione. Gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione dovrebbero essere considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Se concessi nel settore agricolo, tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.

¹³ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

- (40) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che comportano svantaggi tipici. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti a favore delle PMI dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (41) Al fine di eliminare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁵.
- (42) Per garantire la coerenza con la politica di sviluppo rurale e realizzare una semplificazione delle norme sulla base dell'esperienza già acquisita dalla Commissione alla luce dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, è opportuno esentare varie categorie di aiuti a favore delle PMI operanti nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
- (43) Tali categorie di aiuti dovrebbero includere in particolare gli aiuti agli investimenti (investimenti in attivi materiali o immateriali o per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali), gli aiuti all'avviamento di imprese e alle opportunità commerciali (aiuti per i giovani agricoltori, aiuti alle piccole aziende agricole, aiuti alle associazioni di produttori, nonché aiuti per la partecipazione a regimi di qualità), gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo delle imprese (aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, aiuti per i servizi di consulenza, aiuti per attività promozionali, aiuti per servizi di sostituzione), gli aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi (aiuti per l'indennizzo delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, aiuti per i costi della prevenzione e dell'eradicazione delle epizootie e degli organismi nocivi ai vegetali e aiuti a favore dei premi assicurativi) nonché gli aiuti al settore zootecnico che perseguono obiettivi pubblici comuni come la conservazione della qualità genetica e la tutela della salute pubblica e degli animali. Tali aiuti dovrebbero essere volti in particolare a rafforzare la competitività e la redditività dell'intero settore agricolo.
- (44) L'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in virtù del presente regolamento dovrebbe inoltre riguardare gli aiuti concessi a favore delle PMI operanti nelle zone rurali. In questo contesto, e al fine di garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR e le misure finanziate a partire da risorse nazionali supplementari o misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite aiuti di Stato, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento siano compatibili, per quanto possibile, con le norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dagli atti delegati e di esecuzione.

¹⁵ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (45) Altre categorie di aiuti, come gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, gli aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale situati in aziende agricole e gli aiuti a favore del settore forestale concessi sia alle PMI che alle grandi imprese dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. In particolare, per quanto riguarda gli aiuti a favore del settore forestale e al fine di garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR e le misure finanziate a partire da risorse nazionali supplementari o misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite aiuti di Stato, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento siano compatibili, per quanto possibile, con le norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dagli atti delegati e di esecuzione.
- (46) Gli aiuti concessi alle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti a favore del settore forestale o gli aiuti a favore delle PMI operanti nelle zone rurali per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato possono inoltre essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato conformemente al regolamento (UE) n. [RGEC/2014] della Commissione¹⁶ alle condizioni ivi stabilite. Se lo ritengono più opportuno, gli Stati membri possono in alternativa scegliere di concedere un aiuto che rientri nelle categorie sopra citate, conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. [RGEC/2014]. In particolare, gli Stati membri possono decidere di concedere alle PMI attive nella produzione agricola primaria un aiuto a finalità regionale al funzionamento per compensare i costi supplementari diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche, gli aiuti al finanziamento del rischio, gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, gli aiuti concessi a favore delle PMI, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti per i lavoratori svantaggiati nonché gli aiuti per investimenti legati all'uso del legno come fonte di energia, conformemente alle condizioni previste al regolamento (UE) n. [RGEC/2014]. In questo contesto, e al fine di chiarire il rapporto tra il campo di applicazione del presente regolamento e il regolamento (UE) n. [RGEC/2014], va osservato che gli obiettivi, le categorie di aiuti e le condizioni per la concessione degli aiuti previsti nei due regolamenti sono diversi, anche se possono riguardare lo stesso tipo di beneficiari.
- (47) Per migliorare le prestazioni economiche e ambientali e l'efficienza delle PMI attive nel settore agricolo e fornire le infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'agricoltura nonché per sostenere gli investimenti non remunerativi necessari al conseguimento di obiettivi ambientali, è opportuno concedere aiuti a favore di investimenti in attivi materiali o immateriali che contribuiscano alla realizzazione di tali obiettivi. Tali investimenti dovrebbero essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato. Dovrebbero inoltre essere ammissibili all'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo gli investimenti che non richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legislazione dell'Unione. Gli investimenti realizzati nell'ambito di un programma di sviluppo rurale nazionale o regionale approvato dalla Commissione, per i quali è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, dovrebbero tuttavia beneficiare

¹⁶ Regolamento (UE) n. .../. della Commissione, del XXX, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU xxx).

dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.

- (48) Dato il rischio di distorsione della concorrenza derivante dagli aiuti agli investimenti mirati nel settore agricolo, è opportuno che gli aiuti agli investimenti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento non siano limitati a prodotti agricoli specifici. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dal campo di applicazione di un determinato aiuto, in particolare qualora non siano reperibili normali sbocchi di mercato. Inoltre, gli aiuti a favore di determinati tipi di investimenti non dovrebbero di per sé beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.
- (49) Per garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e quella di promuovere l'efficienza energetica e delle risorse, è opportuno che a norma del presente regolamento possano essere concessi aiuti per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili solo se tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda.
- (50) Per incoraggiare ed agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e lo sviluppo di piccole aziende agricole potenzialmente vitali dal punto di vista economico è opportuno esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti all'avviamento delle imprese. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività agricole, l'aiuto dovrebbe essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale dell'esistenza dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento.
- (51) Per rafforzare la competitività e l'efficienza delle risorse nonché migliorare le prestazioni ambientali, la gestione sostenibile e il livello generale delle prestazioni delle PMI, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti per il trasferimento di conoscenze, le azioni di informazione, i servizi di consulenza aziendale e le azioni promozionali.
- (52) Per migliorare le opportunità di mercato e ottenere un valore aggiunto per i prodotti agricoli interessati è opportuno incoraggiare la partecipazione delle PMI ai regimi di qualità dell'Unione o nazionali; gli aiuti per l'adesione ai regimi di qualità dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Poiché al momento dell'adesione ai regimi di qualità e nei primi anni della loro partecipazione le PMI non sono sufficientemente compensate dal mercato per i costi aggiuntivi e per i vincoli loro imposti da tale partecipazione, l'aiuto diretto al beneficiario dovrebbe essere limitato alle nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Aiuti sotto forma di servizi sovvenzionati dovrebbero inoltre essere concessi a copertura dei costi connessi alle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità o dei costi per attività di ricerche di mercato o per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione.
- (53) Per aiutare il settore agricolo ad affrontare le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per la commercializzazione dei prodotti agricoli, inclusi i mercati locali, si dovrebbe incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori. È dunque opportuno esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti all'avviamento concessi alle associazioni di produttori. Solo le associazioni di

produttori che si qualificano come PMI devono poter beneficiare di tale aiuto. Per far sì che l'associazione di produttori diventi un'entità economicamente vitale, il suo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente. Per far sì che il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorrerebbe limitarne la durata a un massimo di cinque anni.

- (54) Una buona gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo. La produzione agricola primaria è esposta a crisi e rischi naturali, climatici e sanitari specifici. Gli aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi e gli aiuti al settore zootecnico dovrebbero pertanto essere limitati alle PMI attive nella produzione agricola primaria. È opportuno che gli aiuti di Stato volti a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e gli organismi nocivi ai vegetali e quelli per il pagamento dei premi assicurativi si limitino ad assistere i beneficiari che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere i beneficiari a correre rischi non necessari. Le PMI attive nella produzione agricola primaria che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze.
- (55) Gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo possono contribuire a una crescita economica sostenibile e rafforzare la competitività. Tenuto conto dell'esperienza della Commissione in materia di applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹⁷ e del regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento. Poiché la promozione della ricerca e dello sviluppo è un obiettivo importante di interesse comune, il presente regolamento dovrebbe prevedere che il progetto di ricerca rivesta un interesse per tutte le imprese operanti in un settore o un comparto agricolo particolare. È opportuno che le informazioni sul progetto di ricerca e i risultati di quest'ultimo siano messi a disposizione del pubblico su internet. Occorre inoltre che i risultati della ricerca siano messi gratuitamente a disposizione delle imprese interessate.
- (56) Nelle situazioni di emergenza causate da calamità naturali, le autorità che concedono gli aiuti devono poter agire rapidamente. È dunque importante garantire una rapida attuazione degli aiuti previsti. La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato in numerose decisioni relative al risarcimento dei danni arrecati al settore agricolo da calamità naturali. Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 già prevedevano la possibilità di autorizzare regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Nel corso del periodo 2007-2012 la Commissione ha approvato, in applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, oltre 25 misure per il risarcimento di danni arrecati al settore agricolo da calamità naturali. L'esperienza della Commissione ha mostrato che, per essere efficaci, tali misure devono essere applicate rapidamente. Occorre pertanto semplificare la procedura di notifica per le misure suddette. Dato il loro carattere compensativo e

¹⁷ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

l'esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, le misure non provocano inoltre distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga in modo adeguato anche dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98 con riguardo agli aiuti per il risarcimento dei danni provocati da calamità naturali nel settore agricolo.

- (57) Gli aiuti volti a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali dovrebbero quindi essere disponibili per le imprese di tutto il comparto agricolo ed essere concessi sia alle PMI che alle grandi imprese. Le condizioni per esentare gli aiuti volti a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali seguono la prassi già consolidata e riguardano il riconoscimento formale, da parte delle autorità degli Stati membri, della natura dell'evento come calamità naturale e l'esistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dal beneficiario e dovrebbero evitare ogni sovracompensazione. In particolare, è opportuno che gli Stati membri evitino la sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo di questi aiuti con altre compensazioni percepite dai beneficiari, compresi i pagamenti ricevuti nel quadro di un regime assicurativo.
- (58) La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 109 del trattato agli aiuti a favore della conservazione del patrimonio in numerosi casi, in particolare nel quadro degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e nel quadro del regolamento (CE) n. 1857/2006. Nel periodo 2007-2013 gli aiuti agli investimenti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali a favore delle PMI sono stati esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006, mentre gli aiuti agli investimenti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali a favore delle grandi imprese sono stati soggetti all'obbligo di notifica e approvati dalla Commissione in base agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Nello stesso periodo la Commissione ha valutato più di 87 aiuti agli investimenti relativi alla conservazione dei paesaggi tradizionali e dei fabbricati situati nelle aziende agricole. I progetti per la conservazione del patrimonio, anche se realizzati da imprese di maggiori dimensioni, in genere non danno luogo a distorsioni di concorrenza rilevanti. È pertanto opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98 con riguardo agli aiuti per la conservazione del patrimonio.
- (59) Affinché gli aiuti a favore del patrimonio culturale e naturale possano essere esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento, essi dovrebbero essere concessi per investimenti in attivi materiali o opere permanenti finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale o naturale. Il patrimonio culturale o naturale dovrebbe essere ubicato all'interno dell'azienda agricola del beneficiario e dovrebbe essere ufficialmente riconosciuto come tale dall'autorità pubblica competente dello Stato membro. L'intensità dell'aiuto dovrebbe dipendere dal fatto che si tratti di un investimento non produttivo, per il quale è possibile un'intensità di aiuto più elevata, o che determini un aumento della capacità produttiva, nel qual caso l'intensità dell'aiuto deve essere limitata.
- (60) Il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale. La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle imprese attive nel settore forestale in numerose decisioni, in particolare nel quadro degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Nel corso del periodo 2007-2012 la Commissione ha approvato 140 aiuti a favore del settore forestale in conformità dei summenzionati orientamenti. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione di tali orientamenti alle imprese attive

nel settore forestale, è opportuno, al fine di semplificare le procedure garantendo nel contempo un controllo e una sorveglianza efficaci da parte della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche con riguardo agli aiuti a favore del settore forestale. In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti concessi nel settore forestale per le misure che rientrano nei programmi di sviluppo rurale e che sono cofinanziati dal FEASR o erogati a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a tali misure cofinanziate non comportano una distorsione significativa della concorrenza sul mercato interno. Inoltre, gli aiuti per il trasferimento di conoscenze nel settore forestale e gli aiuti ai servizi di consulenza nel settore forestale non comportano una distorsione significativa della concorrenza sul mercato interno, anche se sono concessi al di fuori dei programmi di sviluppo rurale come semplici aiuti di Stato. È opportuno che il presente regolamento definisca condizioni chiare per la compatibilità di tali misure con il mercato interno. Tali condizioni dovrebbero essere per quanto possibile coerenti con le norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dagli atti delegati e di esecuzione.

- (61) Tali categorie di aiuti dovrebbero includere in particolare gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento, gli aiuti ai sistemi agroforestali, gli aiuti alla prevenzione e al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali o eventi catastrofici, gli aiuti per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, gli aiuti intesi a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 quali definite all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹⁸ e all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia delle foreste, gli aiuti per il trasferimento delle conoscenze e le azioni di informazione, gli aiuti per servizi di consulenza, gli aiuti per investimenti in infrastrutture e gli aiuti per investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Gli aiuti al settore forestale non dovrebbero falsare la concorrenza né influenzare il mercato.
- (62) Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e realizzare una semplificazione delle norme che consentono di ottenere l'autorizzazione dell'aiuto di Stato per la parte cofinanziata e il finanziamento supplementare dei programmi nazionali di sviluppo rurale, è opportuno che gli aiuti a favore del settore forestale esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento siano identici alle misure sottese di sviluppo rurale e che l'aiuto esentato sia concesso solo a norma e in conformità del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato, ad eccezione degli aiuti per il trasferimento delle conoscenze e degli aiuti per servizi di consulenza.
- (63) La diversificazione economica e la creazione di nuove attività economiche sono essenziali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e in particolare per le PMI, che costituiscono l'asse portante dell'economia rurale dell'Unione. Il regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede misure di sostegno allo sviluppo delle imprese extra-agricole finalizzate alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera,

¹⁸ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹⁹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

allo sviluppo di comparti extra-agricoli e comparti dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale.

- (64) Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e realizzare una semplificazione delle norme che consentono di ottenere l'autorizzazione dell'aiuto di Stato per la parte cofinanziata e il finanziamento supplementare dei programmi nazionali di sviluppo rurale, è opportuno che il presente regolamento esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato varie categorie di aiuti a favore delle PMI attive nelle zone rurali. Tali categorie di aiuti dovrebbero includere in particolare gli aiuti agli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o alla produzione di cotone, gli aiuti all'avviamento di imprese per attività non agricole, gli aiuti per i servizi di consulenza, gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e gli aiuti per l'adesione degli agricoltori a regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari nonché le azioni promozionali a favore dei prodotti alimentari. Gli aiuti da esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento dovrebbero essere identici alle misure sottese di sviluppo rurale e l'aiuto esentato dovrebbe essere concesso solo a norma e in conformità del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato.
- (65) Nel caso di varie categorie di aiuti, tra cui gli aiuti per i costi di attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, gli aiuti per i costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità, gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, gli aiuti per i servizi di consulenza, gli aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, gli aiuti alle misure promozionali, gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione ed eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti al settore zootecnico, l'aiuto è concesso ai beneficiari finali indirettamente, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In tal caso, l'aiuto dovrebbe essere versato al prestatore dei servizi o dell'attività di cui trattasi. Al momento di selezionare il prestatore andrebbero tenute nel debito conto le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nella procedura di selezione.
- (66) Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in materia e, in particolare, della frequenza con la quale in genere è necessario riesaminare le politiche dell'Unione in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguarsi, gli aiuti già esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento dovrebbero continuare ad essere esentati per un periodo di adeguamento di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del regolamento medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- (a) aiuti a favore delle PMI:
 - i) attive nel settore agricolo (produzione agricola primaria, trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli), fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
 - ii) per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;
 - (b) aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo;
 - (c) aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;
 - (d) aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole;
 - (e) aiuti a favore del settore forestale.
2. Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, essi possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) ed e), alle condizioni e in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. [RGEC/2014].
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- (a) gli aiuti a favore del settore forestale non cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate, ad eccezione degli articoli 38 e 39;
 - (b) gli aiuti a favore delle PMI per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, che non sono cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- (a) i regimi di cui agli articoli 17, 32, 33, 34, 35, 40, 41 e 42 del presente regolamento, la cui spesa annuale per aiuti di Stato superi lo 0,01% del prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro interessato²⁰, nella misura in cui la cui spesa annuale per aiuti di Stato del regime in oggetto sia superiore a 100 milioni di EUR;
 - (b) gli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - (c) gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

²⁰

Sulla base dei dati annuali Eurostat sul PIL nazionale misurato in standard di potere d'acquisto (SPA) relativi al secondo anno civile precedente l'anno in questione.

5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:
- (a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
 - (b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
6. Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione:
- (a) degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da una calamità naturale in conformità dell'articolo 30;
 - (b) degli aiuti volti a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 25, degli aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi conformemente all'articolo 26, paragrafi 9 e 10, e degli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità dell'articolo 34, paragrafo 6(1) lettere (b)(d) e paragrafo 7, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati da tali avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, dalla comparsa di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, da avversità atmosferiche, dall'evento catastrofico o dall'evento connesso al cambiamento climatico.
7. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
- (a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;
 - (b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - (c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "aiuto": qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
2. "aiuti individuali": aiuti concessi ad un'impresa specifica. Comprendono:
 - (a) gli aiuti ad hoc, nonché
 - (b) gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti;

3. “aiuti ad hoc”: aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
4. “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese;
5. “prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;
6. “produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
7. “trasformazione di un prodotto agricolo”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
8. “trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non è un prodotto agricolo;
9. “commercializzazione di un prodotto agricolo”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
10. “settore agricolo”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
11. “PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
12. “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa le condizioni di cui al punto 10 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
13. “equivalente sovvenzione lordo” o “ESL”: il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, calcolato al momento della concessione dell’aiuto sulla base del tasso di attualizzazione vigente in quel momento;
14. “inizio del progetto o dell’attività”: l’inizio effettivo dei lavori di costruzione o delle attività inerenti al progetto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima, ad esclusione dei lavori preparatori; i lavori preparatori, come l’ottenimento di autorizzazioni e la

²¹ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

realizzazione di studi di fattibilità, nonché l'acquisto di terreni diverso dall'acquisto di terreni da parte di giovani agricoltori previsto all'articolo 14, paragrafo 6, lettera a), ultima frase, non sono considerati inizio dei lavori o dell'attività;

15. “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
16. “intensità di aiuto”: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili;
17. “azienda agricola”: un'unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;
18. “attivi materiali”: gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
19. “attivi immateriali”: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
20. “investimenti non produttivi”: gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;
21. “norma UE”: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello di protezione che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia considerate norme obbligatorie UE le norme o gli obiettivi stabiliti a livello dell'Unione europea che sono obbligatori per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
22. “investimenti realizzati per conformarsi a una norma UE”: gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma UE dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione;
23. “regioni meno sviluppate”: regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-27;
24. “regioni ultraperiferiche”: le regioni di cui al primo comma dell'articolo 349 del trattato;
25. “isole minori del Mar Egeo”: le isole minori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²²;
26. “zone soggette a vincoli naturali”: le zone designate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
27. “opere permanenti”: opere di costruzione e opere ingegneristiche, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;
28. “giovane agricoltore”: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
29. “agricoltore in attività”: un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

²² Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

30. “associazione e organizzazione di produttori”: un’associazione o un’organizzazione costituite per i seguenti scopi:
- (a) l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato; oppure
 - (b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso; oppure
 - (c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti; oppure
 - (d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l’organizzazione di processi innovativi;
31. “consulenza”: l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto;
32. “costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità”: i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;
33. “avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale”: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore:
- (a) nei tre anni precedenti o
 - (b) su una media triennale calcolata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
34. “registro genealogico”: qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico:
- (a) tenuto da un’organizzazione o da un’associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l’organizzazione o l’associazione di allevatori si è costituita e
 - (b) in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti;
35. “capi morti”: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
36. “costi dei test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)”: tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all’analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²³;
37. “organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”: un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell’innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto

²³ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale ente svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle sue capacità di ricerca né ai risultati generati;

38. “alle normali condizioni di mercato”: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura di gara aperta, incondizionata e trasparente;
39. “calamità naturali”: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi;
40. “programma di sviluppo rurale”: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
41. [“bosco ceduo a rotazione rapida”: le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013];
42. [“specie a rapido accrescimento”: bosco a rotazione breve, in cui gli alberi sono coltivati con un tempo di rotazione compreso tra 8 e 20 anni (intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella);]
43. “sistema agroforestale”: un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie;
44. “evento catastrofico”: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
45. “costo di transazione”: un costo connesso ad un impegno ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso;
46. “gestore di terreni”: un'impresa che gestisce terreni diversa da un'impresa attiva nel settore agricolo;
47. “zona a”: ogni zona designata su una mappa degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
48. “zona c”: ogni zona designata su una mappa degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
49. “mappa degli aiuti a finalità regionale”: l'elenco delle zone designate da uno Stato membro in conformità delle condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020²⁴ e approvate dalla Commissione;

²⁴ GU XXX.

50. “zone scarsamente popolate”: le zone designate dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 161 degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020;
51. “coadiuvante familiare”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli;
52. “prodotti alimentari”: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

Articolo 3 *Condizioni di esenzione*

1. I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti:
 - (a) soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni pertinenti di cui al capo III e
 - (b) contengano un riferimento esplicito alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, che ne riporti le disposizioni pertinenti, il titolo e i riferimenti di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, compresa la conformità degli aiuti individuali concessi nell’ambito dei regimi di aiuti che sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4 *Soglie di notifica*

Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

- (a) aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole di cui all’articolo 14: 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
- (b) aiuti agli investimenti relativi alla rilocalizzazione di un fabbricato aziendale che comporta un ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità di produzione di cui all’articolo 16, paragrafo 5: 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
- (c) aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 17: 7,5 milioni di EUR per azienda e per progetto di investimento;
- (d) aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo di cui all’articolo 29: 7,5 milioni di EUR per progetto;

²⁵ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

- (e) aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell'azienda agricola di cui all'articolo 31: [500 000 EUR] per impresa e per progetto di investimento;
- (f) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32: 7,5 milioni di EUR per progetto di imboscimento;
- (g) aiuti a favore dei sistemi agroforestali di cui all'articolo 33: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;
- (h) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 35: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- (i) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 40: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- (j) aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- (k) aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone di cui all'articolo 42: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento.

Articolo 5
Aiuti trasparenti

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti, ossia quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza dover effettuare una valutazione dei rischi.
2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
 - (a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - (b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - (c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - ii) se, prima dell'attuazione (dell'aiuto), la metodologia utilizzata per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro di un regolamento da essa adottato nel settore degli aiuti di Stato applicabile in quel momento e tale metodologia si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
 - (d) gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

- (e) gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.
3. Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
- (a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
 - (b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio.

Articolo 6
Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - (a) il nome e le dimensioni dell'impresa;
 - (b) una descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - (c) l'ubicazione del progetto o dell'attività;
 - (d) un elenco dei costi ammissibili;
 - (e) l'importo dell'aiuto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto ad hoc in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
 - (a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
 - (b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
 - (c) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
 - (d) nel caso degli aiuti ad hoc agli investimenti, che, in mancanza di aiuto, il progetto non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella zona rurale interessata.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'aiuto sotto forma di agevolazione fiscale introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
 - (b) l'aiuto sotto forma di agevolazione fiscale è stato adottato ed è entrato in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività

sovvenzionati; questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
- (a) aiuti per le misure promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
 - (b) aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25;
 - (c) aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;
 - (d) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27;
 - (e) aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da una calamità naturale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30;
 - (f) aiuti agli investimenti a favore della conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati nell'azienda agricola in conformità dell'articolo 31, paragrafo 5.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
3. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto.
4. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso vigente al momento della concessione.
5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
6. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di [10] punti percentuali.

Articolo 8

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica stabilite all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto e degli importi massimi di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - (a) con altri aiuti di Stato, purché tali aiuti riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - (b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma degli articoli 18 e 43 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esenti a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con alcun aiuto "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, lettere (b)(e), del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del presente regolamento.

Articolo 9

Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato pubblica su un sito internet esaustivo relativo agli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:

- (a) informazioni sintetiche su ciascun aiuto esente a norma del presente regolamento nel formulario tipo di cui all'allegato II;
 - (b) il testo completo di ciascun aiuto, comprese le eventuali modifiche, o un link che consenta di accedervi;
 - (c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:
 - i) 15 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
 - ii) 200 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, tali condizioni si considerano soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste sugli importi degli aiuti individuali in quote di [150 000] EUR per la produzione agricola primaria e di [2 milioni] di EUR per la trasformazione di prodotti agricoli, la commercializzazione di prodotti agricoli, il settore forestale o le attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inserite e rese accessibili in un formulario tipo, descritto nell'allegato IV, in modo da essere facilmente reperibili e scaricabili. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.
4. Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Esso è accompagnato dalle relative modifiche e disposizioni attuative.
5. La Commissione pubblica sul suo sito internet:
- (a) i link ai siti internet relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 1, di tutti gli Stati membri;
 - (b) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 10
Possibilità di evitare una doppia pubblicazione

Se l'aiuto individuale rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è cofinanziato dal FEASR o concesso come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarlo sul sito internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a condizione che l'aiuto individuale sia stato pubblicato in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. In tal caso lo Stato membro inserisce sul sito internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, un riferimento al sito internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

CAPO II

REQUISITI PROCEDURALI

Articolo 11
Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se lo Stato membro interessato concede aiuti presumibilmente esenti dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni di cui al capo I, articolo 12, e al capo III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato devono esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono comprendere, in particolare, quelle adottate a favore di taluni beneficiari o quelle adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 12
Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
 - (a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, le informazioni sintetiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), insieme a un link che dia accesso al testo integrale dell'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
 - (b) conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, una relazione annuale in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni stabilite nell'allegato V del presente regolamento e riguardante l'intero anno o la porzione di anno in cui esso si applica.

²⁶ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

- i) le epizootie o gli organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
- ii) informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si è verificata l'avversità atmosferica o la calamità naturale di cui rispettivamente agli articoli 25 e 30.

Articolo 13
Monitoraggio

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I dati vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto individuale o l'ultimo aiuto a norma di un regime di aiuti. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

CAPO III

CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI O NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 14

Aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria

1. Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento è realizzato da uno o più beneficiari o riguarda un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa.

Se l'energia elettrica è immessa nella rete, i produttori o, se del caso, l'aggregatore sono soggetti a responsabilità di bilanciamento standard se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.

4. L'investimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- (a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - (b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
 - (c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
 - (d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
 - (e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
5. Sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo soltanto gli investimenti che non richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legislazione unionale.
6. Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:
- (a) le spese di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione; l'acquisizione di terreni da parte di giovani agricoltori può raggiungere il [...]% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - (b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);
 - (d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettera (d), del presente articolo;
 - (f) in materia di irrigazione, solo i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:

- i) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;
 - ii) l'investimento consente di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%; non sono tuttavia ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei dichiarati in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo;
 - (g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;
 - (h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.
7. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili.
 8. In materia di irrigazione gli aiuti sono versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano pienamente attuato l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda la tariffazione dell'acqua e il recupero dei costi relativi ai servizi idrici.
 9. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e devono pertanto essere disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.
 10. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
 - (a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - (b) impianto di piante annuali;
 - (c) investimenti realizzati per conformarsi alle norme UE, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

²⁷ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- (d) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti a norma del paragrafo 4, lettera (e).
11. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
12. L'intensità di aiuto non supera:
- (a) il 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
 - (b) il 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
 - (c) il 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - (d) il 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
13. Le aliquote di cui al paragrafo 12 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90% per:
- (a) i giovani agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;
 - (b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
 - (c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;
 - (d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;
 - (e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali, come previsto al paragrafo 4 lettera (b); in questo caso l'aliquota maggiorata di cui al presente paragrafo si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme UE in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.
14. Nel caso di investimenti non produttivi di cui al paragrafo 4, lettera (d), e di investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 4, lettera (e), l'intensità massima di aiuto è pari al 100%.

Per gli investimenti relativi alle misure preventive di cui al paragrafo 4, lettera (e), l'intensità massima di aiuto è pari all'80%. Può essere tuttavia aumentata fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

Articolo 15

Aiuti per la ricomposizione fondiaria

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 16

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1. Gli aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.
2. La rilocalizzazione di un fabbricato aziendale è effettuata nell'interesse pubblico.
L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.
3. Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'intensità dell'aiuto è limitata al 100% dei costi effettivamente sostenuti per tali attività.
4. Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo alle spese relative a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14, paragrafi 12 e 13.
Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento.
5. L'intensità massima di aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali, è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato e riguarda infrastrutture su piccola scala.

Articolo 17

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,

paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2. L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo soltanto gli investimenti che non richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legislazione unionale.
4. Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);
 - (d) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
5. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili.
6. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme UE in vigore.
7. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. [1308/2013], anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
8. L'intensità di aiuto non supera:
 - (a) il 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
 - (b) il 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
 - (c) il 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - (d) il 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
9. Le aliquote di cui al paragrafo 8 possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90% per interventi:
 - (a) collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;
 - (b) sovvenzionati nell'ambito del PEI.

Articolo 18

Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

1. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi ai giovani agricoltori o alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri. La definizione di piccole aziende agricole è quella inclusa e approvata dalla Commissione nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola per l'accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e allo sviluppo delle piccole aziende agricole. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori è più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

Gli aiuti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

3. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato, la cui attuazione inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

[Il piano di attività descrive almeno quanto segue:

(a) nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori:

- i) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- ii) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- iii) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza;

(b) nel caso di aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole:

- i) la situazione iniziale dell'azienda agricola; nonché
- ii) i dettagli delle azioni che potrebbero contribuire al conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione.]

Nel caso dei giovani agricoltori il piano aziendale prevede che il beneficiario debba rientrare nella definizione di agricoltore in attività di cui all'articolo 2, paragrafo 22, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento. [Tuttavia, qualora il beneficiario non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali per rientrare nella suddetta definizione, è ammissibile all'aiuto a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione dell'aiuto. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.]

4. L'aiuto è versato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

Per i giovani agricoltori il versamento dell'ultima rata dell'aiuto è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 3.

5. L'importo dell'aiuto è limitato a:

(a) 70 000 EUR per giovane agricoltore; e

- (b) 15 000 EUR per piccola azienda agricola.

Articolo 19

Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori

1. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili all'aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.
3. L'aiuto viene concesso a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato verifichi che gli obiettivi del piano aziendale di cui al paragrafo 2 siano stati realizzati.
4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Gli aiuti non sono concessi:
 - (a) alle organizzazioni di produzione (enti/organismi) come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
 - (b) ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
 - (c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con gli articoli 152 e 159 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
6. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi.

In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
7. L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

L'aiuto è decrescente.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.
9. L'importo totale dell'aiuto è limitato a 500 000 EUR.

Articolo 20

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1. I seguenti aiuti ai produttori di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso:
 - (a) aiuti per l'adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I;
 - (b) aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), condotte a norma della legislazione unionale o nazionale da o per conto dell'autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 6 a 8 del presente articolo e al capo I;
 - (c) [aiuti per i costi di ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto e preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 6 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso per l'adesione ad una delle seguenti categorie di regimi di qualità:
 - (a) regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni:
 - i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
 - ii) regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - iii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio²⁸;
 - iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹;
 - v) regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio³⁰;
 - (b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure

²⁸ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

²⁹ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

³⁰ Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”³¹.
3. L’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
 4. Non sono concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal beneficiario stesso o nei casi in cui la normativa unionale preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle associazioni di produttori, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.
 5. L’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso per un periodo massimo di cinque anni ed è limitato a 3 000 EUR per beneficiario e per anno.
 6. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
 7. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai produttori di prodotti agricoli.
Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono erogati all’organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore di consulenza.
 8. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono limitati al 100% dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 21

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari e coaching, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.

³¹ GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.

3. Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:
 - (a) costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari e coaching, attività dimostrative e azioni di informazione;
 - (b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
 - (c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore;
 - (d) nel caso di progetti dimostrativi:
 - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - iii) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - iv) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
4. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d), non comportano pagamenti diretti alle imprese attive nel settore agricolo.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a), c) e d), sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
5. Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.
6. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività di cui al paragrafo 2.
7. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 22
Aiuti per servizi di consulenza

1. Gli aiuti per i servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
3. La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
 - (a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - (b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
 - (c) misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
 - (d) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³²;
 - (e) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;
 - (f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
 - (g) consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta.
4. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può

³² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

³³ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³⁴ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

5. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore agricolo. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.

6. Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8. L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.

Articolo 23

Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola

1. Gli aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti coprono le spese effettive sostenute per la sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie.

3. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti all'agricoltore.

Gli aiuti sono erogati al prestatore del servizio di sostituzione nell'azienda agricola.

I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

4. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 24

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

1. Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti coprono i seguenti costi:
 - (a) l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre;
 - (b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico.
3. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera (b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolare.

L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

 - (a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
 - (b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.
4. Gli aiuti coprono le seguenti spese ammissibili per l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre di cui al paragrafo 2, lettera a):
 - (a) spese di iscrizione;
 - (b) spese di viaggio;
 - (c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - (d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - (e) premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore.
5. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 2, lettera b):
 - (a) le spese di pubblicazioni e siti web, contenenti informazioni sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
 - (b) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
 - i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
 - ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.
6. Gli aiuti sono concessi:
 - (a) in natura o
 - (b) sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Se sono erogati in natura, gli aiuti sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera (e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.
7. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Se l'azione promozionale è prestata da associazioni od organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 25

Aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

1. Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli delle perdite di piante, animali, fabbricati o attrezzature aziendali causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2. L'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è formalmente riconosciuta come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
3. [Gli aiuti per le perdite dovute alla siccità sono versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano pienamente attuato nel settore agricolo le disposizioni sulla tariffazione dell'acqua e sul recupero dei costi relativi ai servizi idrici di cui all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.]
4. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.
5. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se l'aiuto è versato a un'associazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo cui è ammissibile tale azienda.
6. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) indennizzo della riduzione di reddito del beneficiario proveniente dalla vendita dei prodotti agricoli in seguito al verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale di cui al paragrafo 7;
 - (b) indennizzo dei danni a fabbricati, attrezzature e macchinari aziendali causati dall'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale di cui al paragrafo 8.
7. La riduzione di reddito del beneficiario proveniente dalla vendita dei prodotti agricoli in seguito al verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è calcolata sottraendo:
 - (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno
dal
 - (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti o la produzione media triennale calcolata sui

cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa del mancato raccolto dovuto all'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

8. I danni arrecati ai fabbricati, alle attrezzature e ai macchinari aziendali dall'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono calcolati in base al valore reale dei fabbricati, delle attrezzature e dei macchinari danneggiati, valutato da un'autorità pubblica indipendente dall'autorità erogatrice dell'aiuto, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità erogatrice dell'aiuto o da un'impresa di assicurazione.
9. Il calcolo delle perdite sostenute a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli beneficiari.
10. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
11. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Articolo 26

Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione ed eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1. Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli delle spese sostenute per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono erogati unicamente:
 - (a) in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e

- (b) nell'ambito di:
- i) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione;
 - ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o
 - iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Il programma e le misure di cui al primo comma, lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3. Gli aiuti non possono riguardare un'epizoozia o un organismo nocivo ai vegetali per i quali la legislazione unionale stabilisce misure di controllo i cui costi sono a carico del beneficiario.
4. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
5. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 14 e all'allegato I della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
6. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data dei costi o delle perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.
Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.
7. Gli aiuti sono limitati ai costi e alle perdite causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente:
 - (a) ha formalmente riconosciuto i focolai, nel caso di epizoozie, o
 - (b) ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
8. Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) controlli sanitari;
 - (b) analisi;
 - (c) test e altre indagini;
 - (d) acquisto e somministrazione di vaccini, medicine e prodotti fitosanitari;
 - (e) abbattimento preventivo degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle colture.
9. Nel caso delle misure di eradicazione, gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) acquisto e somministrazione di vaccini, medicine, trattamenti e prodotti fitosanitari;
 - (b) abbattimento e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti di origine animale e delle colture, compresi gli animali morti e le colture distrutte a seguito di vaccinazioni o altre misure prescritte dalle autorità competenti.

10. Nel caso di aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da epizootie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
- (a) al valore di mercato degli animali abbattuti o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
 - i) a seguito dell'epizootia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
 - ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);
 - (b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto.
11. Non sono ammissibili i costi e le perdite che non sono direttamente sostenuti a causa dell'epizootia o dell'organismo nocivo ai vegetali e che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
12. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.
- A titolo di deroga, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:
- (a) paragrafo 8, lettera d), e paragrafo 9, lettera a), nel caso di epizootie o organismi nocivi ai vegetali; e
 - (b) paragrafo 8, lettera (e), e paragrafo 9, lettera (b), nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
13. Non è concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che l'epizootia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
14. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui al paragrafo 8 o 9, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 27

Aiuti al settore zootecnico

1. I seguenti aiuti alle PMI attive nel settore zootecnico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I:
- (a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
 - (b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
 - (c) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a

copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

- (d) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
 - (e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;
 - (f) aiuti fino al 100% dei costi dei test TSE;
 - (g) aiuti fino a 40 EUR per test BSE per i test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano. Tale importo si riferisce al costo totale del test BSE, comprendente il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione e comprende tutti i pagamenti diretti e indiretti, compresi i pagamenti dell'Unione.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere da (c) a (f), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.
- Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2 [e paragrafo 5].
- Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera g), sono soggetti alla condizione che l'obbligo di effettuare il test BSE sia basato sulla legislazione dell'Unione o su leggi nazionali.
3. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore zootecnico.
- Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono versati agli operatori economici che:
- i) operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico e
 - ii) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione delle carcasse dei capi morti.

Articolo 28

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
- (a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
 - (b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
 - (c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

3. L'assicurazione è destinata a coprire perdite causate da:
 - (a) calamità naturali;
 - (b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
 - (c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.
4. L'assicurazione:
 - (a) compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3, lettera a), e i costi di attuazione delle misure di cui al paragrafo 3, lettera b);
 - (b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
5. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.
6. L'intensità massima di aiuto è limitata al 65% del costo del premio assicurativo.

SEZIONE 2

AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 29

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo

1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.
3. Prima della data di inizio del progetto sovvenzionato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet:
 - (a) l'effettiva attuazione del progetto;
 - (b) gli obiettivi del progetto;
 - (c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
 - (d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
 - (e) il riferimento al fatto che i risultati sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono:
 - (a) messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto;
 - (b) pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni concernenti tali risultati fornite a membri di particolari organismi.

5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non comportano la fornitura di un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.
6. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) le spese di personale;
 - (b) spese per strumentazione, attrezzature, edifici e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto sovvenzionato;
 - (c) costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
 - (d) i costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto sovvenzionato;
 - (e) altre spese generali e altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili al progetto sovvenzionato.
7. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 3

AIUTI INTESI AD OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 30

Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

1. I regimi di aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alle seguenti condizioni:
 - (a) l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e
 - (b) esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se l'aiuto è versato a un'associazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo cui è ammissibile tale azienda.
4. I regimi di aiuto relativi a una specifica calamità naturale sono istituiti entro tre anni dalla data del verificarsi della stessa.

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.
5. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica indipendente dall'autorità

erogatrice dell'aiuto, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità erogatrice dell'aiuto o da un'impresa di assicurazione.

I danni possono includere:

- (a) danni materiali a edifici, attrezzature, macchinari e scorte;
- (b) mancato guadagno dovuto alla distruzione della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola primaria, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

6. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

SEZIONE 4

AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 31

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

1. Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il paesaggio naturale e gli edifici dell'azienda agricola che costituiscono un patrimonio culturale e naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento è conforme alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato.
3. L'aiuto è concesso per il patrimonio sotto forma di paesaggi naturali ed edifici formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.
4. L'aiuto copre i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:
 - (a) costi degli investimenti in attivi materiali;
 - (b) opere permanenti.
5. Nel caso di investimenti destinati a preservare elementi non produttivi del patrimonio situati nell'azienda agricola, l'intensità massima di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.
6. Nel caso di investimenti destinati a preservare elementi produttivi del patrimonio situati nell'azienda agricola, a condizione che l'investimento non comporti un

aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità massima di aiuto è limitata:

- (a) al 60% dei costi ammissibili; o
 - (b) al 70% dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate; e
 - (c) all'80% dei costi ammissibili nelle zone soggette a vincoli naturali.
7. In caso di aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14, paragrafi 12 e 13.
 8. Aiuti supplementari possono essere autorizzati a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio nell'azienda agricola. Gli aiuti sono limitati al 100% di tali spese aggiuntive.
 9. Fatte salve le norme di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8, l'intensità massima di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili se l'investimento riguarda infrastrutture su piccola scala.
 10. L'aiuto per opere permanenti è limitato a 10 000 EUR all'anno.

SEZIONE 5

AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE

Articolo 32

Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

1. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Nel caso della forestazione di terreni demaniali gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune.

5. Le limitazioni alla proprietà di foreste non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
6. Gli aiuti all'imboschimento su terreni agricoli e non agricoli comprendono:
 - (a) i costi del materiale da impianto, compreso l'acquisto di materiali di moltiplicazione, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
 - (b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto, quali la redazione del piano di forestazione, l'esame, la preparazione e la protezione del suolo;
 - (c) i costi dei trattamenti necessari connessi alla creazione della superficie forestale e all'impianto, compresi irrigazione, taglio e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, l'utilizzo di fertilizzanti a sostegno della creazione della superficie forestale.

Un aiuto sotto forma di premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

L'aiuto per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di creazione della superficie forestale.
7. Gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie:
 - (a) bosco ceduo a rotazione rapida;
 - (b) alberi di Natale; o
 - (c) specie a rapido accrescimento per uso energetico.
8. Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi.
9. Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
10. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri nei programmi di sviluppo rurale, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
11. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 33

Aiuti ai sistemi agroforestali

1. Gli aiuti ai sistemi agroforestali concessi a proprietari fondiari privati, a comuni e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Le limitazioni alla proprietà di foreste non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
5. Gli aiuti ai sistemi agroforestali comprendono:
 - (a) i costi del materiale da impianto, compreso l'acquisto di materiali di moltiplicazione, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
 - (b) gli altri costi direttamente connessi alla creazione di sistemi agroforestali, quali la redazione del relativo piano, l'esame, la preparazione e la protezione del suolo, la preparazione (comprendente diradamento e potatura) delle foreste esistenti o di altri terreni boschivi da convertire a sistema agroforestale;
 - (c) nel caso dei sistemi silvopastorali (pascolo), i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione proporzionati all'entità dell'investimento;
 - (d) i costi dei trattamenti necessari connessi alla creazione del sistema agroforestale e all'impianto, compresi irrigazione, taglio e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, l'utilizzo di fertilizzanti a sostegno della creazione del sistema agroforestale.

Gli aiuti, sotto forma di premio annuale per ettaro, coprono le spese di manutenzione, quali diserbo, potatura, falciatura, irrigazione o manutenzione delle attrezzature di protezione, come recinzioni o dispositivi/tubi di protezione individuale, e sono versati per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
6. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi da piantare per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori:
 - (a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali,
 - (b) specie forestali e
 - (c) la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.
7. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8. L'intensità massima di aiuto è limitata:
- (a) all'80% dei costi ammissibili di impianto dei sistemi agroforestali di cui al paragrafo 5 e
 - (b) al 100% del premio annuale di cui al medesimo paragrafo.

Articolo 34

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

1. Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013, concessi a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o, se del caso, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Le limitazioni alla proprietà di foreste non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
5. Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.
6. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) realizzazione di infrastrutture protettive quali sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico o aree di atterraggio per elicotteri o aerei ad ali fisse (ad esclusione delle infrastrutture di atterraggio per attività commerciali). Nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può coprire le spese di manutenzione. Non è tuttavia concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
 - (b) interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;

- (c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
 - (d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, fitopatie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.
7. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 6, lettera (d), gli aiuti sono soggetti al riconoscimento formale delle autorità competenti dello Stato membro interessato in cui:
- (a) si è manifestato l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, la fitopatia, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico e
 - (b) l'evento di cui alla lettera a) o le misure adottate in conformità della direttiva 2000/29/CE per eradicare o contenere una fitopatia o un organismo nocivo hanno causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale.
8. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da fitopatie e organismi nocivi ai vegetali, il rischio di insorgenza della fitopatia o della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici.
- Il programma di sviluppo rurale reca l'elenco delle specie di organismi nocivi che possono provocare una fitopatia o arrecare danno.
9. I costi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.
- Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- Possono essere considerati ammissibili costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6 inerenti alle peculiarità del settore forestale.
10. Non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.
11. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui al paragrafo 6 o 9, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 35

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1. Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali concessi a persone fisiche, a silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti

dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Le limitazioni alla proprietà di foreste non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
5. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
6. Sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo soltanto gli investimenti che non richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legislazione unionale.
7. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - (d) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
8. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7 connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili.
9. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 36

Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

1. Gli aiuti per gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 definite all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Gli aiuti sono erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone forestali di cui al paragrafo 5, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
5. Sono ammissibili agli aiuti le seguenti zone forestali:
 - (a) le zone forestali Natura 2000 a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE;
 - (b) elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali aree non superano il 5% dei siti compresi nella rete Natura 2000 coperti dal campo di applicazione territoriale del relativo programma di sviluppo rurale.
6. Gli aiuti sono limitati ai massimali di 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri deducono dall'aiuto l'importo necessario per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 37

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1. Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta concessi a silvicoltori privati o pubblici e ad enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui

all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti:

(a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
- ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),

e

(b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

4. Nel caso di servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia della foresta sita su terreni demaniali gli aiuti sono concessi se il gestore di tali terreni è un organismo privato o un comune.

5. Per le aziende silvicole al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

6. Gli aiuti sono concessi per ettaro di foresta.

7. Gli aiuti coprono soltanto gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali o unionali applicabili. I requisiti nazionali obbligatori sono chiaramente esplicitati.

Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni.

8. I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'assunzione degli impegni di cui al paragrafo 7.

Se necessario, possono coprire i costi di transazione fino ad un massimo del 20% dell'aiuto.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, l'aiuto può essere concesso per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità e calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

9. Gli aiuti sono limitati a un importo massimo di 200 EUR per ettaro e per anno.

Questo massimale può essere maggiorato in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 38

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale concessi a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.
3. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole.
4. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;
 - (b) nel caso di progetti dimostrativi:
 - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - iii) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - iv) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
5. Il sostegno non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.
6. Gli aiuti di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), non comportano pagamenti diretti alle imprese attive nel settore forestale. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
7. Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 39

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

1. Gli aiuti per servizi di consulenza concessi a favore di silvicoltori o altri gestori di terreni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori e altri gestori di terreni a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda, dell'impresa o dell'investimento.
3. La consulenza riguarda almeno le questioni relative all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE.
Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole.
4. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle aziende silvicole e agli altri gestori di terreni. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.
I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo beneficiario dei servizi di consulenza.
7. L'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.

Articolo 40

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

1. Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale concessi alle imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),

e

- (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera (a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
 4. Sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo soltanto gli investimenti che non richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legislazione unionale.
 5. Gli aiuti sono destinati a investimenti in attivi materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste, compresi i seguenti:
 - (a) l'accesso ai terreni forestali;
 - (b) la ricomposizione e il riassetto fondiari;
 - (c) l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.
 6. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);
 - (d) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) i costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
 7. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6 connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili.
 8. Nel caso di investimenti destinati esclusivamente a incrementare il pregio ambientale delle foreste e per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.
 9. Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:
 - (a) il 75% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche;
 - (b) il 75% del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo;

- (c) il 50% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
- (d) il 40% del costo dell'investimento ammissibile nelle altre regioni.

Articolo 41

Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Gli aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste concessi ai silvicoltori privati, ai comuni e loro consorzi e alle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo soltanto gli investimenti che non richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legislazione unionale.
5. Le limitazioni alla proprietà di foreste non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
6. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare il sostegno può essere concesso anche a imprese che non sono PMI.
7. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità

ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

- (d) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
8. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7 connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili.
9. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
10. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
- Gli investimenti connessi all'uso del legno come fonte di energia non sono ammissibili all'aiuto a norma del presente regolamento.
11. Per le aziende silvicole al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
12. L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:
- (a) il 75% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche;
 - (b) il 75% del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo;
 - (c) il 50% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - (d) il 40% del costo dell'investimento ammissibile nelle altre regioni.

SEZIONE 6

AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI COFINANZIATI DAL FEASR O CONCESSI A TITOLO DI FINANZIAMENTI NAZIONALI INTEGRATIVI DI MISURE COFINANZIATE

Articolo 42

Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone

1. Gli aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone sono compatibili con il mercato

interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti:

(a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
- ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),

e

(b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

4. Gli aiuti coprono gli investimenti in attivi materiali e immateriali.

5. Sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo soltanto gli investimenti che non richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legislazione unionale.

6. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:

(a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;

(b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

(d) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

7. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 8 connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili.

8. L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:

(a) nelle regioni ultraperiferiche:

- i) l'80% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45% della media dell'UE-27;
- ii) il 65% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45% e il 60% della media dell'UE-27;

- iii) il 55% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 60% e il 75% della media dell'UE-27;
 - iv) il 45% del costo dell'investimento ammissibile nelle altre regioni ultraperiferiche;
- (b) nelle regioni meno sviluppate:
- i) il 60% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45% della media dell'UE-27;
 - ii) il 45% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45% e il 60% della media dell'UE-27;
 - iii) il 35% del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60% della media dell'UE-27;
- (c) nelle zone "c":
- i) il 25% dei costi ammissibili per investimenti in zone scarsamente popolate e in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio;
 - ii) il 20% del costo dell'investimento ammissibile in zone "c" non predefinite;
 - iii) nelle ex zone "a" le intensità di aiuto possono essere aumentate al massimo di 5 punti percentuali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
 - iv) se una zona "c" è adiacente a una zona "a", l'intensità di aiuto massima consentita nelle regioni NUTS 3, o parti di regioni NUTS 3, all'interno di tale zona "c" che sono adiacenti alla zona "a" possono essere aumentate in funzione della necessità in modo che la differenza di intensità di aiuto fra entrambe le zone non superi 15 punti percentuali;
- (d) il 10% del costo dell'investimento ammissibile in tutte le altre regioni.
9. Le intensità di aiuto massime di cui al paragrafo 8 possono essere aumentate al massimo di 10 punti percentuali per le microimprese e le piccole imprese.

Articolo 43

Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

1. Gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),

e

- (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
 4. Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:
 - (a) agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;
 - (b) alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali; e
 - (c) alle persone fisiche nelle zone rurali.
 5. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 4 deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.
 6. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato. L'attuazione di tale piano aziendale inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

 - (a) la situazione economica iniziale del beneficiario;
 - (b) le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;
 - (c) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.
 7. L'aiuto è versato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

Le rate possono essere decrescenti.

Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 6.
 8. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma di sviluppo rurale.
 9. L'importo totale dell'aiuto è limitato a 70 000 EUR.

Articolo 44

Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali

1. Gli aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),

e

- (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
- 3. Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare le PMI nelle zone rurali a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa o dell'investimento.
- 4. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali del beneficiario.
- 5. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle PMI nelle zone rurali. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.
- 6. I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
- 7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 8. Qualora sia opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo beneficiario dei servizi di consulenza.
- 9. L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.

Articolo 45

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali

- 1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
 - 2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
- e
- (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
 - 3. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.

4. Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:
- (a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;
 - (b) nel caso di progetti dimostrativi:
 - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - iii) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - iv) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
5. L'aiuto non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.
6. Gli aiuti di cui al paragrafo 4, lettere (a) e (b), non comportano pagamenti diretti alle PMI attive nelle zone rurali.
- Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
- Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
8. L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti:
- (a) 60% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
 - (b) 70% dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

Articolo 46

Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

1. Gli aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività e delle loro associazioni ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. L'aiuto è concesso per l'adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità:
 - (a) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - (b) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto,
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi sono accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
 - (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari".
5. L'aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
6. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni.
7. L'importo dell'aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all'anno.

Articolo 47

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità

1. Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i),
 - e
 - (b) sono identici alla misura sottesa di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. L'aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.
5. Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.
6. L'aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano dell'aiuto a norma dell'articolo 46.
7. [Gli aiuti coprono i costi delle azioni:
 - (a) finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità;
 - (b) che richiamano l'attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di produzione, norme elevate di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente connessi al regime di qualità interessato.]
8. [Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità istituiti dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.
9. L'origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all'origine sia secondario rispetto al messaggio principale.]
10. Non sono ammissibili all'aiuto le azioni mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.
11. L'intensità di aiuto è limitata al 70% dei costi ammissibili.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1857/2006 è abrogato.
2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 1857/2006 continua ad essere applicato fino al 31 dicembre 2015 agli aiuti concessi in relazione al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio³⁵ e alle relative modalità di applicazione.

Articolo 49

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 10.
2. [Gli aiuti concessi prima del 1° luglio 2014 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.]
3. Qualsiasi aiuto non esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di qualsiasi normativa precedentemente in vigore è valutato dalla Commissione sulla base degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e delle altre discipline, orientamenti e comunicazioni applicabili.
4. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

[In deroga al primo comma, alla fine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o sono concessi come finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate rimangono esenti per la durata del periodo di programmazione in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 e alle relative modalità di applicazione.]
5. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 50

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il [**ventesimo**] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal [1° luglio 2014] al 31 dicembre 2020.

³⁵ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO